



SENTENZA N. 203/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **74603/PC**, depositato il 28/1/2025 dalla signora (omissis), elett.te dom.ta in Napoli alla via T. Caravita n. 25 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Irollo (p.e.c. gaetanoirollo@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende, in uno all'Avv. Gaetano Bosone, giusta procura in calce al ricorso, contro l'INPS per il riconoscimento di un'invalidità superiore al 74% ai fini dell'attribuzione dei benefici pensionistici di cui all'art. 80 L. 388/2000;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 soltanto l'Avv. Vincenzo Di Maio per l'Ufficio Avvocatura INPS -non comparsa parte ricorrente- il quale si riporta alla memoria difensiva ed alle conclusioni in essa versate;

RITENUTO IN FATTO

La signora (omissis), in servizio quale insegnante alle dipendenze del

M.I.M., ha chiesto con il ricorso l'accertamento del suo stato d'invalidità in misura pari o superiore al 75%, con conseguente riconoscimento del suo diritto ad ottenere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio utile ai fini del diritto della pensione, nei limiti temporali previsti dal comma 33 dell'art. 80 della L. 388/2000, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (25/1/2024) o da quella riconosciuta in corso di giudizio, con ulteriore condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite. A sostegno di tale pretesa, la ricorrente ha dedotto che il complesso patologico di cui alla soffre (esiti di artrite psoriasica, gozzo nodulare con conseguente ipotiroidismo, ipertensione arteriosa, protrusione discale lombare, sindrome depressiva) è stato ingiustamente valutato, nel verbale del 31/5/2024 della Commissione medica istituita presso il centro medico legale INPS di Mugnano di Napoli, come motivo d'invalidità soltanto al 50%. Nel ricorso si pone altresì in risalto la sussistenza della giurisdizione contabile nella materia de qua. In via istruttoria, si fa inoltre istanza di "ordinare all'INPS il deposito di tutta la documentazione relativa all'istruttoria di ufficio ed all'esito l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio, da affidarsi a specialista in medicina legale, che valuti le condizioni di salute della ricorrente". L'INP si è costituito in giudizio in data 14/5/2025, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con memoria difensiva in cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per mancata previa presentazione in sede amministrativa di apposita domanda rivolta ad ottenere il beneficio contributivo

previsto dall'art. 80 L. 388/2000, o comunque respinto per giuridica infondatezza in assenza di riconoscimento dell'invalidità richiesta ex lege da parte del datore di lavoro rispetto al quale la rivalutazione da parte dell'Ente previdenziale è consequenziale.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito si considera.

La ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale datato 31/5/2024 della Commissione medica istituita presso il centro medico legale INPS di Mugnano di Napoli per l'accertamento dell'invalidità civile, chiedendo l'accertamento di un grado di invalidità almeno pari al 74%, negato dalla medesima Commissione, al fine di avvalersi dei benefici contributivi previsti dall'art. 80, 3° comma, della legge 388/2000.

Tale norma prevede che *“a decorrere dall'anno 2002, [...] agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A [...] è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni [...] il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”*.

Ebbene, è corretto quanto rappresentato dall'INPS resistente, secondo cui *“Come si evince dal dettaglio delle domande amministrative presentate*

all'INPS, la ricorrente -sino ad oggi- ha solo richiesto l'accertamento dell'invalidità civile e dello status di handicap ex lege 104/1992. Entrambe le domande, tuttavia, non sono sufficienti ad avviare anche il procedimento ex art. 80 Legge 388/2000 che, come noto, presuppone l'accertamento dell'invalidità, ma non solo. Difatti, la ricorrente non ha presentato alcuna domanda all'INPS per conseguire l'accredito figurativo del beneficio ex art. 80 citato, sicché tale accredito non è proponibile sub specie di azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un segmento del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua fattispecie complessa".

Non risulta, infatti, in atti la presenza di specifica domanda amministrativa della signora (OMISSIS) tesa a conseguire il beneficio contributivo in parola, tant'è vero che alcuna istanza è menzionata né allegata al ricorso introduttivo, laddove l'INPS, per converso, ha prodotto la documentazione probatoria menzionata nella propria memoria di costituzione e difesa (dettaglio delle domande inoltrate dalla signora (OMISSIS) all'INPS).

Stanti le disposizioni del Codice di Giustizia Contabile che in punto di ammissibilità dei ricorsi pensionistici riprendono quelle già recate dal R.D. 1038/1933 precedentemente in vigore, va rilevato che coloro che sono interessati a tale beneficio ma che non hanno già conseguito il riconoscimento dell'invalidità nella misura prevista debbano presentare apposita istanza tesa a conseguire il beneficio di che trattasi chiedendo contestualmente anche la visita medica per accertare il presupposto grado di invalidità. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in

base alla richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps ('... è riconosciuto, a loro richiesta ...', 'il beneficio'), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione (Cass. Sez. Lavoro, n. 25395/2016). Ancora, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).

Ebbene, nella specie, l'interessata in sede amministrativa si è limitata a chiedere il mero accertamento dello stato invalidante e non ha richiesto all'INPS il beneficio previsto dal citato art. 80, co. 3 della legge 388/2000.

Soltanto con il ricorso giurisdizionale, nell'impugnare il verbale della Commissione dell'invalidità civile, ha rappresentato che tale accertamento è finalizzato al riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui al predetto art. 80 legge 388/2000.

In tale situazione viene in rilievo quanto previsto dall'art. 153, co. 1 lett. b) del codice di giustizia contabile che stabilisce l'inammissibilità delle domande su cui non si sia già provveduto in sede

amministrativa.

La circostanza che la circolare INPS n. 29/2002 preveda la presentazione della richiesta all'INPS soltanto a seguito del già intervenuto riconoscimento dell'invalidità civile in misura superiore al 74% e che per prassi l'Istituto di previdenza rigetta le domande non corredate dalla documentazione del grado di invalidità, non rileva.

In proposito va osservato, da un lato, che la suddetta circolare sembra riferirsi a soggetti che al momento dell'entrata in vigore della disposizione di legge, risultavano già riconosciuti quali invalidi civili in misura superiore al 74% e, dall'altro, che anche in caso contrario - ossia che la circolare si riferisca a soggetti per i quali non sia già intervenuto l'accertamento dell'invalidità- la stessa andrebbe disapplicata in quanto illegittima nella parte in cui non prevede la possibilità di chiedere il beneficio di che trattasi insieme all'accertamento dell'invalidità.

La norma, infatti, come si è detto, prevede espressamente che l'invalido debba presentare apposita richiesta sicché è evidente che coloro che sono interessati a tale beneficio ma che non hanno già conseguito il riconoscimento dell'invalidità nella misura prevista debbano presentare apposita istanza tesa a conseguire il beneficio di che trattasi chiedendo contestualmente anche la visita medica per accertare il presupposto grado di invalidità.

Tali considerazioni, già ripetutamente espresse in analoghe fattispecie da numerose pronunce delle Sezioni Giurisdizionali contabili territoriali, è ulteriormente suffragata da decisioni del giudice

d'appello, fra le quali si reputa di menzionare, a mero titolo esemplificativo, la sentenza n. 227/2024 della Sezione II d'Appello che ha confermato la decisione n. 91/2021 della Sezione Giurisdizionale Calabria con la quale si dichiarava l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art.153 c.g.c., *“posto che con la domanda amministrativa in atti, [...] la ricorrente chiedeva il riconoscimento dello stato invalidante, ai sensi della legge n. 118 del 1971, nonché della legge n. 104 del 1992, non venendo impugnato alcun provvedimento amministrativo di diniego del beneficio di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 rilevando che l'accertamento (medico) dello stato invalidante costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione”*. La Sezione d'Appello ha ritenuto la pronuncia impugnata *“meritevole di conferma posto che l'ente previdenziale non si è pronunciato pregiudizialmente sul diritto al conseguimento del beneficio di cui trattasi; ciò in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la possibilità di effettuare un accertamento ai fini di cui all'art. 80 cit., in assenza di previa domanda amministrativa (Corte dei conti, Sez. I App. n. 253/2023 cit, Sez. II App., n. 268/2019, Sez. III App., n. 123/2020). Lo stesso giudice di legittimità, in numerose pronunce, ha condiviso il pronunciamento di inammissibilità di domande in cui il ricorrente avesse chiesto, con la domanda originaria, (solo) l'accertamento dell'invalidità nella misura di almeno il 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Anche nella richiamata pronuncia n. 30636/2022 la Corte di cassazione ha evidenziato un distinguo tra fattispecie rilevando come in diversi precedenti la stessa*

Corte avesse affermato che, <in continuità con precedenti arresti (in particolare sulla scia del principio di Cass., sez. un., n. 27187 del 2006 e con richiamo di Cass. n.25395 del 2016; Cass. n. 9013 del 2016 e Cass. n. 9960 del 2005) ... in assenza di un'espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non fosse proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza>. Pur non essendo revocabile in dubbio che in capo all'istante, previa domanda amministrativa all'Inps, sussista l'interesse ad ottenere <il beneficio> dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico risultando il relativo interesse sostenuto dalla previsione specifica dell'art. 80, più volte citato, quale diritto autonomo e distinto e non presupposto di fatto del diritto a pensione, la mera richiesta di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%, dedotta in fattispecie, non integrando la domanda amministrativa necessaria a costituire il presupposto per il beneficio de quo, resta insuscettibile di domanda giudiziaria in via diretta”.

Poiché quindi, nel caso di specie, l'interessata non ha proposto in via amministrativa la richiesta in tal senso, il ricorso risulta inammissibile.

La definizione del giudizio sulla base della decisione di una questione preliminare depone, ai sensi dell'art. 31 C.G.C., per la compensazione

delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere
Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in epigrafe e COMPENSA le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 5 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11.06.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)